



CITTA' DI SPOLTORE

(Prov. di Pescara)

C.F e partita IVA 00128340684

SETTORE II "CONTABILITA' E FINANZA"

☒ Via G. di Marzio- 65010 SPOLTORE (PE) ☎ Tel. 085 4964229- Fax 085 4962923

Posta Elettronica: melideo.anna@comune.spoltore.pe.it

Prot. n° 23153

Spoltore, 24 luglio 2013

Al Collegio Dei Revisori

SEDE

Oggetto: relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al CCDI 2013, secondo le indicazioni della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 25 del 19/07/2012 – errata corrige.

Si fa seguito alla relazione tecnico-finanziaria al CCDI 2013, inviata a codesto spettabile Collegio con prot. 21439 d del 9 luglio u.s.

Poichè per mera dimenticanza il verbalizzante della seduta del 22 maggio 2013 aveva omesso di riportare una aggiunta all'art. 9, concernente la disciplina delle specifiche responsabilità, richiesta dalle OO.SS. ma ampiamente condivisa dall'intero tavolo trattante, le parti il 23 luglio u.s. hanno integrato il verbale originario della parte mancante.

Si rende necessario pertanto redigere una nuova relazione illustrativa e tecnico finanziaria, come segue, che sostituisce la precedente, la quale riporti il testo contrattuale integrato con la parte mancante (evidenziata in giallo).

L'art. 40 del D. Lgs 30.3.2001, n° 165 al comma 3 – sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all'art. 40-bis, c.1, stesso Decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle finanze in intesa con il dipartimento della funzione pubblica.

L'art. 40-bis testualmente recita: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti"*.

In data 19 Luglio 2012, con Circolare n° 25 il Mef, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e Tecnico-Finanziaria, evidenziando che per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno (collegio dei revisori, servizio ragioneria), ai sensi dell'art. 40 – bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.:

- ✓ Contratti integrativi normativi (c.d. articolato), che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale quadriennale stabilito dal CCNL (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo);
- ✓ Contratti integrativi economici, che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione del CCNL ad uno specifico anno (Contrattazione Decentrata Integrativa Annuale);

- ✓ Contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purchè nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal CCNL/CCDI;

Sulla base di quanto previsto e chiarito nella citata circolare Rgs n° 25 del 19/07/2012 e seguendo gli schemi ad essa allegati (le parti non ritenute pertinenti sono presenti con l'annotazione "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"), pertanto, è redatta la presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo dell'accordo relativo alla Contrattazione decentrata Integrativa siglato dalla delegazione trattante con verbale del 31/05/2013.

Relazione illustrativa

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione definitiva	31.05.2013
Periodo temporale di vigenza	dal 1° gennaio 2013 fino alla stipulazione di successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL per la parte normativa; dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 per la parte economica
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segretario generale D.ssa Francesca De Camillis (Presidente) • Responsabile del Settore "Contabilità e finanze" D.ssa Anna Maria Melideo (componente); • Responsabile del Settore "Servizi alla persona e contenzioso" D.ssa Sabrina Di Pietro (componente) • Responsabile del Servizio Risorse Umane D.ssa Catia Di Costanzo (componente) <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C.G.I.L. • C.I.S.L. • U.I.L. • C.S.A. <p>Organizzazioni sindacali firmatarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C.G.I.L. • C.I.S.L. • C.S.A.
Soggetti destinatari	Dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e, per taluni istituti, a tempo determinato, full-time e part-time, in servizio presso il Comune di Spoltore
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>a) Principi generali in tema di contrattazione decentrata; materia oggetto di contrattazione e concertazione; criteri di destinazione delle risorse decentrate; riconoscimento dei compensi premiali; criteri, fattispecie, valori e procedimento per il riconoscimento delle seguenti indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indennità di rischio • Indennità di maneggio valori • Indennità per specifiche responsabilità • Indennità di disagio

		<ul style="list-style-type: none"> • Indennità di turno • Indennità di reperibilità • Indennità per orario ordinario di lavoro festivo – notturno - festivo notturno • Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale • Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali <p>b) Criteri di destinazione delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 per le finalità di cui all'art. 17 dello stesso CCNL</p>
Rispetto dell'iter, adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Collegio dei Revisori
		Nel caso in cui il Collegio dei Revisori dovesse effettuare rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda, da rielaborarsi allo scopo, prima della sottoscrizione definitiva.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 con delibera di Giunta n. 143 del 31.12.2012.
		È stato adottato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 con delibera di Giunta n. 144 del 31.12.2012
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione prescritto dall'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009 (Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sottosezioni "Programma triennale per la trasparenza" e "Piano e relazione sulle performance" del sito istituzionale)
		Non è stata ancora adottata la relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009
		Non è stata ancora validata la relazione sulla performance dall'organismo di valutazione (nucleo di valutazione) ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 150/2009
Eventuali osservazioni		

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

Con deliberazione n° 36 del 22.02.2013 la Giunta Municipale, nel dettare gli indirizzi per la contrattazione decentrata per l'anno 2013, richiamava l'applicazione dell'art. 65, comma 4, del D. Lgs. 150/2009, ai sensi del quale, in caso di mancato adeguamento dei contratti integrativi vigenti alle disposizioni del decreto stesso, gli stessi cessano di avere efficacia dal 31.12.2012. Successivamente, con deliberazione n° 59 del 26.03.2013, la Giunta prendeva atto che il precedente CCDI, sottoscritto il 18.11.2004, non era ulteriormente applicabile a decorrere dal 31.12.2012 e pertanto dava mandato alla delegazione di parte pubblica di condurre le trattative per pervenire alla stipula del nuovo CCDI normativo, presentando alle OO.SS. la piattaforma contrattuale allegata sub A).

Le trattative venivano condotte nelle sedute del 3, 11 e 16 aprile, 22 e 31 maggio; in data 31.05.2013 la Delegazione Trattante ha concluso l'ipotesi di accordo relativo al nuovo contratto normativo, oltre che alla ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013.

La nuova disciplina, sotto integralmente riportata, risulta compatibile con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, in particolare con le norme della contrattazione di primo livello.

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

(adeguato alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009)

Articolo 1

Campo di applicazione e durata

1. *Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 1.4.1999, così come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale.*
2. *Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L.*

Articolo 2

Materie oggetto di contrattazione e concertazione

1. *Sono oggetto di contrattazione, fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le materie indicate nell'art. 4 del CCNL del 1° aprile 1999, con le integrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL del 31 marzo 1999 e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi di lavoro vigenti.*
2. *Fermi restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento le parti, nel rispetto dell'art. 4, comma 3, del CCNL del 1° aprile 1999, riassumono libertà di iniziativa e di decisione nelle materie indicate dallo stesso comma.*
3. *Restano riservate a separata trattazione le materie oggetto di concertazione previste dall'art. 6 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall'art. 16 del CCNL del 31 marzo 1999.*
4. *Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie di cui al precedente comma 2, restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso.*

Articolo 3

Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.1.2004

1. *Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004.*
2. *La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del dirigente del servizio competente, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".*
3. *Le risorse variabili non possono, in nessun caso, essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità, in particolare le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto.*

Articolo 4

Criteri di destinazione delle risorse decentrate

1. *Le risorse decentrate nell'ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i seguenti criteri:*
 - A. *Compensi per trattamenti economici accessori (indennità) - alle indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: tipologia*

dei servizi erogati, estensione temporale di erogazione degli stessi, numero di personale addetto e categoria di inquadramento, organizzazione dei servizi su turni o con modalità di reperibilità, orario di funzionamento e di apertura al pubblico, esposizione degli addetti a rischio e/o disagio, assunzione della titolarità di posizioni di particolare responsabilità, anche in termini di maneggio di valori

- B. Compensi per produttività e/o premialità individuale (incentivi) – al sistema di incentivazione della produttività individuale previsto dal vigente CCNL sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: introduzione di un effettivo sistema meritocratico, erogazione di valori economici differenziali ed effettivamente premianti, collegamento con il miglioramento dell'attività e delle prestazioni fornite, connessione con una maggiore utilità marginale da conseguire al fine di giustificare l'erogazione del premio, limitata quantità di destinatari dei premi di eccellenza, diversificazione reale delle valutazioni funzionali alla erogazione del premio, valori economici distintivi a fronte di distinte prestazioni fornite
- C. Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) – al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro possono essere destinate risorse decentrate nel rispetto delle vigenti normative.
- D. Indennità di comparto – al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie ad assicurare l'erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di iscrizione del personale dipendente

Articolo 5

Riconoscimento dei compensi premiali

1. L'attribuzione al personale del compenso premiale (incentivo all'incremento della produttività) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività ed al miglioramento quali-quantitativo dei servizi oggettivamente misurabili e concretamente verificabili.
2. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi premiali per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
3. L'utilizzo della quota del fondo destinata al compenso premiale incentivante la produttività si articola in due tipologie di premi, rispettivamente correlati alla performance individuale ed alla performance organizzativa, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 150/2009 e dall'art. 5 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che il sistema premiale operante presso l'amministrazione comunale a far tempo dall'anno 2013, ai sensi dell'art. 65, commi 1, 2 e 4, del D Lgs. n. 150/2009, è disciplinato dal sistema di gestione della premialità adottato dall'amministrazione comunale ai sensi degli artt. 7 e 31 del D Lgs. n. 150/2009 stesso e conformemente ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 9 del ridetto decreto e dall'art. 5, commi 11 e seguenti del D.L. n. 95/2012.
5. Per l'anno 2013, anno di prima applicazione del predetto sistema di gestione della premialità, la tempistica del ciclo di gestione della performance sarà fissata dagli atti di approvazione dei documenti di programmazione, in deroga a quanto previsto dal regolamento in vigore presso l'ente.

Articolo 6

Indennità: fattispecie

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d), e), f) e i) del CCNL del 1.4.1999, con le risorse destinate al finanziamento delle indennità disciplinate contrattualmente, verranno erogati al personale i seguenti compensi:
- indennità di rischio,
 - indennità di maneggio valori,
 - indennità per specifiche responsabilità (Art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 01/04/1999);
 - indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. I) del CCNL 1/4/99
 - indennità di disagio.

Articolo 7

Indennità di rischio

1. Ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, salvaguardando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.
2. L'istituto è previsto dall'art.17, comma 2, lettera d), del CCNL 1.4.1999 e dall'art.37 del CCNL 14.9.2000.
3. Si conviene che l'istituto trovi applicazione solo con riguardo al personale operaio, ascritto alle categorie A e B, adibito allo svolgimento delle seguenti mansioni:
 - conduzione di macchine operatrici;
 - conduzione di scuolabus;
 - raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
 - manutenzione delle reti stradale, fognaria, idrica e della pubblica illuminazione;

- lavori di segnaletica stradale;
- potatura di piante;
- attività edili e di cantiere;
- inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione salme;
- gestione degli impianti di depurazione;
- gestione delle centrali termiche;
- gestione di cucine e mense;
- interventi di disinfezione e bonifica ambientale.

4. La relativa indennità, determinata nel suo ammontare dal CCNL ed al momento pari ad € 30,00 mensili, compete solo per i periodi di effettiva esposizione a rischio.

5. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e dell'attestazione del competente caposettore in ordine all'effettivo espletamento delle mansioni rischiose.

Articolo 8 Indennità di maneggio valori

1. L'istituto è previsto dall'art.17, comma 2, lettera d), del CCNL 1.4.1999 e dall'art.36 del CCNL 14.9.2000.

2. Si conviene che l'istituto trovi applicazione solo con riguardo agli agenti contabili, formalmente nominati dal competente organo dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa.

3. L'indennità viene corrisposta in misura giornaliera al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa per le sole giornate di effettivo servizio prestato nelle quali il lavoratore sia impegnato nel maneggio valori, nella misura di seguito indicata:

Valori annui maneggiati Importo indennità

• fino ad € 2.000,00	€ 0,00
• da € 2001,00 a € 5.500,00	€ 0,50
• da € 5.501,00 a € 13.000,00	€ 0,75
• da € 13.001,00 a € 26.000,00	€ 1,00
• da € 26.001,00 a € 40.000,00	€ 1,25
• oltre 40.000,00	€ 1,50

4. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del provvedimento di nomina ad agente contabile.

Articolo 9

Indennità per specifiche responsabilità - Art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 01/04/1999

1. L'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL del 31.03.1999, nonché le specifiche responsabilità affidate al personale di categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, può essere compensato in misura non superiore a € 2.500 annui lordi.
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa vengono stabilite le somme a carico delle risorse decentrate da destinare annualmente alla remunerazione di tali istituti.
3. I dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che vada a remunerare incarichi che comportino l'attribuzione di responsabilità effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria.
4. La dizione "specifiche responsabilità" non coincide di norma con la dizione "responsabile del procedimento", atteso che per i dipendenti appartenenti alla categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale, ovvero costituisce il normale oggetto della attività e non comporta compiti aggiuntivi; tuttavia, l'attribuzione della responsabilità di procedimento non esclude a priori l'attribuzione del compenso per specifiche responsabilità, purchè si tratti di procedimenti specifici e particolarmente complessi, che comportino compiti e responsabilità aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli di norma ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili a quelli superiori perché prive del criterio di prevalenza previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 165/2001.
5. I compensi di cui al presente articolo non possono essere corrisposti ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità.

6. *Le indennità in parola sono conferite per periodi di tempo determinati, possibilmente coincidenti con l'esercizio finanziario; le responsabilità conferite nel corso dell'anno in ogni caso andranno in scadenza il 31 dicembre; le stesse possono essere motivatamente revocate o modificate prima della scadenza in relazione a variazioni contrattuali e/o organizzative, nonché per garantire la funzionalità e la continuità dei servizi.*
7. *La quota di risorse decentrate annualmente destinata alla remunerazione dell'istituto di cui all'art. 1, comma 1, verrà ripartita tra le articolazioni di maggiore dimensione della struttura organizzativa secondo le seguenti modalità:*
 - *a ciascuna unità organizzativa di maggiore dimensione verranno attribuiti € 900 per ciascuna ulteriore articolazione della stessa (settori e/o servizi) e all'Unità Organizzativa Segreteria Generale verranno attribuite € 900 per ciascun ufficio e/o servizio presenti;*
 - *le somme residue verranno ulteriormente ripartite in ragione dei dipendenti di categoria B, C e D assegnati a ciascuna articolazione di maggiore dimensione ed all'Unità Organizzativa Segreteria Generale, non computando il personale incaricato di posizione organizzativa.*
8. *I responsabili di P.O. potranno attribuire incarichi di specifiche responsabilità nei limiti del budget a ciascuno assegnato.*
9. *Ai fini del riconoscimento dell'indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità di seguito indicate, mediante l'assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese:*

RESPONSABILITA'	VALORE
<i>Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro o di personale assegnato all'unità organizzativa</i>	1.000
<i>Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici</i>	500
<i>Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività</i>	500
<i>Responsabilità di istruttoria di procedimenti particolarmente complessi (procedimenti fasici)</i>	1.000
<i>Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi (es. delegazione trattante - conferenza di servizi, ecc)</i>	500
<i>Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche</i>	1.000
<i>Responsabilità di rendicontazione di risorse</i>	300
<i>Responsabilità di attività sostitutiva, nell'ambito delle competenze esercitabili</i>	300
<i>Responsabilità di esercizio di mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l'affidamento di mansioni superiori</i>	300
<i>Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di elevata specializzazione</i>	500
<i>Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni)</i>	500
<i>Responsabilità di elaborazione di pareri e di supporti consulenziali in generale</i>	500
<i>Responsabilità di concorso decisionale</i>	500
<i>Responsabilità di funzioni specialistiche ad elevato rischio professionale</i>	500
<i>Responsabilità legata alla tenuta e conservazione di documentazione di estrema rilevanza per l'ente</i>	300
<i>Responsabilità legate all'utilizzo di sistemi informatici di particolare complessità e/o che richiedano un particolare grado di accuratezza</i>	500

10. *Il riconoscimento delle specifiche responsabilità e la quantificazione dell'indennità spettante ai dipendenti è attuato con atto formale dei responsabili incaricati di P.O., nel rispetto dell'organizzazione strutturale dell'ente, assumendo, come valore complessivo dell'indennità riconosciuta, la somma del valore riportato nella precedente tabella in corrispondenza delle singole fattispecie di responsabilità indicate, fermo restando il limite massimo di € 2.500.*

11. L'erogazione del valore indennitario è effettuata mensilmente, con riferimento al mese precedente, e in ogni caso previo accordo, anche nella forma della preintesa, circa l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno in corso.

Articolo 10

Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. I) del CCNL 1/4/99

1. Le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, relative:
- alle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
 - agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
 - ai messi notificatori in relazione allo svolgimento delle funzioni di ufficiale giudiziario;
 - al personale addetto ai servizi di protezione civile

sono compensate con un importo annuo lordo fino a € 300.

2. Qualora allo stesso dipendente vengano attribuite contemporaneamente responsabilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo precedente, lo stesso potrà essere compensato con una indennità complessiva comunque non superiore a € 2.500.

Articolo 11

Indennità di disagio

- L'istituto, previsto dall'art.17, comma 2, lettera e), del CCNL 1.4.1999, è applicabile solo nei confronti del personale ascritto alle categorie A-B-C, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa.
- La relativa indennità, che viene stabilita in € 1 al giorno, si conviene debba essere erogata ai dipendenti chiamati a svolgere, in via ordinaria, un orario di lavoro caratterizzato da almeno tre periodi lavorativi (n.6 timbrature).
- L'indennità compete solo per i periodi di effettivo svolgimento dell'attività comportante disagio.
- Il riconoscimento dell'indennità avviene previo apposito e motivato atto organizzativo del Capo Settore, che individua i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui sopra e ne attesta l'effettivo svolgimento.
- I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e dell'attestazione di cui al precedente comma.

Art. 12

Indennità di turno

- L'istituto è previsto dall'art.17, comma 2, lettera d), del CCNL 1.4.1999 e dall'art.22 del CCNL 14.9.2000.
- La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo al realizzarsi di tutte le condizioni richieste dal succitato art.22 del CCNL 14.9.2000 e, in particolare, solo per i periodi di effettiva prestazione resa in orario turnato.

Art. 13

Indennità di reperibilità

- L'istituto, previsto dall'art.17, comma 2, lettera d), del CCNL 1.4.1999 e dall'art.23 del CCNL 14.9.2000, può essere attivato dall'ente solo alle condizioni e con le tutele richieste dal medesimo art.23.
- La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo per i periodi di effettiva collocazione in reperibilità del dipendente.
- I compensi spettanti al personale vanno liquidati trimestralmente, con riferimento ai periodi in reperibilità svolti nel trimestre precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del piano di reperibilità predisposto dal competente caposettore.

Art. 14

Indennità per orario ordinario di lavoro festivo -notturno -festivo notturno

- L'istituto, previsto dall'art.17, comma 2, lettera d), del CCNL 1.4.1999, è disciplinato anche dall'art.24, comma 5, del CCNL 14.9.2000.
- La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo per i periodi di effettivo svolgimento di ordinarie prestazioni lavorative festive, notturne o notturne festive.
- I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del provvedimento di articolazione dell'orario di lavoro predisposto dal competente organo dell'ente.

Art. 15

Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale

1. L'istituto, previsto dall'art.24, comma 1, del CCNL 14.9.2000, è disciplinato anche dall'art.14 del CCNL 5.10.2001.
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo per i giorni in cui il dipendente, pur avendo diritto al riposo settimanale, a causa di particolari esigenze di servizio viene chiamato a rendere prestazioni lavorative di carattere straordinario.
3. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività straordinaria in giorni di riposo settimanale svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e della autorizzazione rilasciata dal competente caposettore.

Articolo 16

Criteria di valutazione per le progressioni orizzontali

1. In sede di CCDI economico annuale si procede, in relazione alle risorse stabili disponibili e tenuto conto dei vincoli posti in materia dal CCNL e dalla legge, a definire il numero delle nuove PEO attribuibili ex art. 23 del D. Lgs. 150/2009 con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e promuovere lo sviluppo delle risorse umane.
2. L'attribuzione delle PEO avviene secondo la disciplina contenuta negli atti regolamentari dell'ente.
3. Il formale conferimento delle PEO, che ad ogni effetto decorre dal primo gennaio successivo all'anno in cui viene stipulato il relativo CCDI economico va operato, nel mese di marzo, sulla base della valutazione riferita all'anno precedente.

Articolo 17

Interpretazione autentica

1. Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente C.C.D.I., le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente, al massimo entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.
2. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del C.C.D.I.

Articolo 18

Norma transitoria

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dall'esercizio 2013, tenendo conto della deroga di cui al precedente art. 5, comma 5, ai sensi dell'art. 65, commi 1, 2 e 4, del D. Lgs. n. 150/2009. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto ed, in ogni caso, dall'esercizio 2013. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del Dlgs. n. 150/2009, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del Dlgs. n. 141/2011.

Articolo 19

Certificazione del contratto decentrato integrativo

1. Le parti si danno reciprocamente atto che gli effetti giuridici ed economici del presente contratto collettivo decentrato integrativo decorreranno esclusivamente a seguito della positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti apposta sulle relazioni di corredo allo stesso prescritte dal vigente ordinamento (Relazione Tecnico-Finanziaria e Relazione Illustrativa), ai sensi della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012.

LE PARTI NEGOZIALI

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA _____

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE _____

Meritocrazia e premialità

Per quanto riguarda la coerenza del contratto integrativo con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa (coerenza con il Titolo III del D. Lgs. 150/2009, i vincoli contrattuali e la giurisprudenza contabile), si richiamano gli artt. 5, 16 e 18 dell'articolo sopra descritto; in particolare l'art. 5 per la corresponsione dei compensi premiali e l'art. 16 per i criteri di valutazione delle progressioni orizzontali fanno riferimento al sistema di gestione della premialità e ai criteri di valutazione in vigore presso l'ente, adottati con deliberazioni di G. M. n° 74 e 75 del 9 aprile 2013.

Inoltre, il comma 5 dell'art. 5 stabilisce che per l'anno 2013, anno di prima applicazione del sistema di gestione della premialità, la tempistica del ciclo di gestione della performance sarà fissata dagli atti di

approvazione dei documenti di programmazione, in deroga a quanto previsto dal regolamento in vigore presso l'ente.

L'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse decentrate ha destinato la somma di € 30.000 alla remunerazione della performance, secondo quanto sarà appresso specificato.

Progressioni orizzontali

Non sono previste nuove progressioni orizzontali a valere sul fondo 2013.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo 1

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate, la cui disciplina fondamentale è contenuta negli artt. 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e nell'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999; la disciplina attuale distingue, nel ambito del complesso delle risorse decentrate:

- quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno le caratteristiche della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "risorse stabili" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
- quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e della variabilità, dette "risorse variabili" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, gli incentivi per produttività.

Le suddette risorse decentrate stabili comprendono quelle calcolate dagli enti nel 2003 con riferimento alla seguente disciplina:

- CCNL 1° aprile 1999, artt. 14 comma 4, 15 comma 1 lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l e comma 5 per i soli effetti derivanti dall'incremento degli organici e conseguenti assunzioni di personale;
- CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 1 e 2;

Alle risorse di che trattasi si aggiunge altresì l'incremento di cui all'art. 32, comma 1 (0,62% monte salari 2001) ed eventualmente, in presenza di determinate condizioni, quelli di cui ai commi 2 (0,50% monte salari 2001) e 7 (0,20% monte salari 2001) del medesimo articolo.

Le risorse decentrate stabili del fondo di cui sopra possono essere ulteriormente integrate per effetto dell'applicazione delle seguenti discipline:

- Art. 4, comma 1, CCNL del 9 maggio 2006;
- Art. 8, commi 1 e 2, CCNL dell'11 aprile 2008;

Per ciò che concerne le risorse decentrate variabili, gli enti del comparto possono annualmente integrare le risorse decentrate con somme di carattere variabile, dando applicazione alle seguenti disposizioni contrattuali:

- CCNL del 1° aprile 1999, art. 15 comma 1, lett. d, e, k, m, n, commi 2, 4 e comma 5 per i soli effetti correlati al miglioramento e incremento dei servizi;
- CCNL 14 settembre 2000, art. 54 e CCNL 5 ottobre 2001, art. 4, commi 3 e 4.

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2013 è stato formalmente costituito con determinazione del Responsabile del Settore II n° 24 del 19.02.2013, e risulta alimentato dalle risorse come di seguito specificato:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

- **art. 14, comma 4, CCNL 1° aprile 1999**: riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 a prestazioni di lavoro straordinario: **€ 1.043,91**

- **art. 15, comma 1, lett. a), CCNL 1° aprile 1999**: gli importi dei fondi previsti per l'esercizio 1998 dall'art. 31, comma 2, lett. b, c, d, e CCNL 6 luglio 1995: **€ 110.046,94**

- **art. 15, comma 1, lett. b) e c), CCNL 1° aprile 1999:** eventuali risorse e risparmi destinate per l'anno 1998 al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 32 CCNL 6 luglio 1995 e art. 3 CCNL 16 luglio 1996: € **29.084,32**
- **art. 15, comma 1, lett. g) CCNL 1° aprile 1999:** risorse destinate nell'anno 1998 al pagamento del LED: € **12.299,94**
- **art. 15, comma 1, lett. h) CCNL 1° aprile 1999:** risorse destinate prima del 1999 alla corresponsione della indennità di € 774,69 (L. 1.500.000) di cui all'art. 37, comma 4, CCNL 6 luglio 1995 (indennità di direzione e di staff): € **774,69**
- **art. 15, comma 1, lett. 1, lett. j) CCNL 1° aprile 1999:** incremento corrispondente allo 0,52% del monte salari 1997 (€ 1.679.335,85): € **8.732,55**
- **art. 15, comma 1, lett. l) CCNL 1° aprile 1999:** somme connesse al trattamento accessorio del personale trasferito agli enti a seguito di decentramento o delega di funzioni: - € **2.589,65**
- **art. 4, comma 1, CCNL 5 ottobre 2001:** incremento corrispondente all'1,1% del monte salari 1999 (€ 1.895.747,49): € **20.853,22**
- **art. 4, comma 2, CCNL 5 ottobre 2001:** gli importi annui della retribuzione individuale di anzianità e degli eventuali assegni ad personam non riassorbibili in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2003: € **29.711,94**
- **art. 32, comma 1, CCNL 22 gennaio 2004:** incremento corrispondente allo 0,62% del monte salari 2001(€ 1.736.551,72): € **10.766,62**
- **art. 32, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004:** verificata la sussistenza di un rapporto tra spesa di personale e entrate correnti inferiore al 39%, incremento corrispondente allo 0,50% del monte salari 2001(€ 1.736.551,72): € **8.682,76**

TOTALE € 229.467,24: risorse aventi carattere di certezza e stabilità determinate nell'anno 2003 in unico importo che resta confermato negli anni successivi (art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

- **art. 32, comma 7, CCNL 22 gennaio 2004:** verificata la sussistenza di un rapporto tra spesa di personale e entrate correnti inferiore al 39%, incremento corrispondente allo 0,20% del monte salari 2001(€ 1.736.551,72), da destinarsi al finanziamento delle alte professionalità: € **3.473,10**
- **art. 4, comma 1, CCNL 9 maggio 2006:** verificata la sussistenza di un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti non superiore al 39%, incremento corrispondente allo 0,50% del monte salari 2003: € **11.676,00**

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

- **art. 4, comma 2, CCNL 5 ottobre 2001:** gli importi annui della retribuzione individuale di anzianità e degli eventuali assegni ad personam non riassorbibili in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2011: € **43.803,64**
- **dichiarazione congiunta n° 14 CCNL 22 gennaio 2004:** Integrazione per aumenti contrattuali del personale beneficiario di progressione economica orizzontale: € **5.327,95**

TOTALE RISORSE STABILI: € 293.747,93

Sezione II – Risorse variabili

- **art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1° aprile 1999:** le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione del personale: € 30.000, di cui € 20.000 per incentivi per progettazione e € 10.000 per incentivo recupero ICI;

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2013: € 30.000

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

L'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, testualmente dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.....non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.*

Preliminarmente pertanto l'importo delle risorse decentrate stabili è stato ricondotto all'importo delle stesse calcolate con riferimento all'anno 2010: pertanto si dovrà considerare, per il 2012, un totale delle risorse stabili di € **278.076,73.**

In secondo luogo, in relazione a quanto disposto dal Ministero delle Finanze con nota circolare n° 12 del 15.04.2011, l'importo così rideterminato è stato decurtato di un importo proporzionale alla riduzione del

personale in servizio, "sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo";

Valore medio dipendenti 2010

Presenti al 1° gennaio 2010	67
Presenti al 31 dicembre 2010	67
Media 2010	67

Valore medio dipendenti 2013

Presenti al 1° gennaio 2013	65
Presenti al 31 dicembre 2013	67,17
Media 2013	66,08

Variazione percentuale tra le due consistenze medie da applicare sul fondo **1,37%**

Riduzione parte stabile **€ 3.804,46**

Per quanto concerne la riduzione della parte variabile, si è fatto riferimento alla deliberazione n° 51/CONTR/11, con la quale la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, ha stabilito che:

- 1) la disposizione di cui all'art. 9, comma 2-bis, è norma generale di contenimento della spesa di personale collegata al contenimento dei trattamenti retributivi, ha carattere temporaneo ed è di stretta interpretazione, nel senso che può essere derogata solo in casi eccezionali;
- 2) le risorse ex art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1° aprile 1999 possono essere escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, solo se sono destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che potrebbero essere acquisite all'esterno dell'amministrazione, seppure ad un costo aggiuntivo per il bilancio dell'ente;
- 3) sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, le risorse destinate all'incentivazione di prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna;
- 4) invece, sono da includere nel limite di cui al richiamato comma 2-bis le risorse destinate ad incentivare il recupero dell'evasione ICI.

Pertanto la decurtazione dell'1,37% è stata applicata sulle somme ex art. 15, comma 1, lett. k) destinate ad incentivare il recupero dell'evasione ICI, già quantificate in misura non superiore a quelle dell'anno 2010 pari a € 10.000, rideterminandole pertanto in € 9.863,00 (pari a € 10.000 sottratta una decurtazione di € 137).

Riduzione parte variabile **€ 137**

La determina di costituzione del fondo dava atto che la parte variabile del fondo potrà essere incrementata dei risparmi da lavoro straordinario, da determinarsi a consuntivo, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 1° aprile 1999; tale incremento verrà operato con successivo provvedimento, e il corrispondente importo verrà utilizzato, ove necessario, per completare i recuperi già concordati nel 2012 e nel 2011 ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 150/2009, in relazione all'accertato superamento dei limiti dei fondi 2007, 2008 e 2009.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Si espone un prospetto riepilogativo del fondo sottoposto a certificazione:

ANNO 2013	
RISORSE STABILI	
Art. 15, comma 1, lett. a, CCNL 01/04/1999	€ 110.046,94

Art. 15, comma 1, lett. b e c CCNL 01/04/1999	€ 29.084,32
Art. 15, comma 1, lett. g CCNL 01/04/1999	€ 12.299,94
Art. 15, comma 1, lett. h CCNL 01/04/1999	€ 774,69
Art. 15, comma 1, lett. j CCNL 01/04/1999	€ 8.732,55
Art. 15, comma 1, lett. l CCNL 01/04/1999	-€ 2.589,65
art. 14, comma 4 CCNL 01/04/1999	€ 1.043,91
Art. 4, comma 1, CCNL 05/10/2001	€ 20.853,22
Art. 4, comma 2, CCNL 05/10/2001 (fino al 31/12/2003)	€ 29.771,94
Art. 32, comma 1, CCNL 22/01/2004	€ 10.766,62
Art. 32, comma 2, CCNL 22/01/2004	€ 8.682,76
UNICO IMPORTO ART. 31, COMMA 2, CCNL 22/01/2004	€ 229.467,24
a cui si aggiungono:	
Art. 4, comma 2, CCNL 05/10/2001 (dal 01/01/2004 al 31/12/2011)	€ 43.803,64
Art. 32, comma 7, CCNL 22/01/2004	€ 3.473,10
Dichiarazione congiunta n° 14	€ 5.327,95
Art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006	€ 11.676,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 293.747,93
TOTALE RISORSE STABILI RICONDOTTE ALL'IMPORTO 2010	€ 278.076,73
Riduzione ex art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010	-€ 3.804,46
TOTALE RISORSE STABILI RIDOTTE	€ 274.272,27
RISORSE VARIABILI	
Art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. m (risparmio straordinario previsto)	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k (incentivi progettazione)	€ 20.000,00
Art. 15, comma 1, lett. k (recupero ICI)	€ 10.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 30.000,00
Totale risorse variabili al netto dell'art. 15, comma 1, lett. k)	€ 0,00
Riduzione ex art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010	-€ 137,00
Art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. m (risparmio straordinario previsto)	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k (incentivi progettazione)	€ 20.000,00
Art. 15, comma 1, lett. k (recupero ICI rideterminato ex art. 9 comma 2-bis)	€ 9.863,00
TOTALE RISORSE VARIABILI RIDOTTE	€ 29.863,00
Totale risorse variabili al netto dell'art. 15, comma 1, lett. k)	€ 0,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 304.135,27

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione.

- **Progressioni economiche orizzontali in godimento: € 88.000**

Tale somma viene considerata al netto dei risparmi di gestione per cessazioni dal servizio e al lordo degli incrementi per assunzioni e degli incrementi derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali; corrispondentemente, il fondo viene incrementato, ai sensi della Dichiarazione congiunta n° 14 del CCNL 22.01.2004, delle somme necessarie a consentire il riallineamento delle progressioni in godimento, che sono poste a carico del bilancio. (art. 17, comma 2, lett. b del CCNL 1° aprile 1999, art. 5 CCNL 31 marzo 1999); si tratta della spesa per progressioni economiche realizzate fino al 2009. A carico del fondo 2013 non sono previste nuove progressioni orizzontali.

- **Progressioni economiche orizzontali contrattate nel 2010 ma non ancora realizzate: € 14.000**

- **Indennità di comparto: € 33.000**

Tale compenso è interamente disciplinato dall'art. 33, comma 4, del CCNL 22 gennaio 2004 (spesa effettivamente sostenuta nel 2012)

- **Riclassificazione del personale della Polizia Municipale appartenente all'ex V q.f. : € 3.048,24**

Art. 7, comma 7, del CCNL 31 marzo 1999 (spesa effettivamente sostenuta nel 2012)

- **Indennità di turno: € 42.300**

Tale compenso è previsto dall'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL 1° aprile 1999; il valore dell'indennità di turno non è oggetto di contrattazione decentrata ma è fissato dall'art. 22 del CCNL 14 settembre 2000.

- **Indennità di maneggio valori: € 2.200**

Tale compenso è previsto dall'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL 1° aprile 1999; l'art. 36 del CCNL 14 settembre 2000 dispone che "1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità stabiliti in sede di contrattazione decentrata possono variare da un minimo di L. 1.000 (€ 0,51) ad un massimo di L. 3.000 (€ 1,54). Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCCNL dell'1.4.1999. 2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1." La proposta di CCDI più sopra riportata all'art. 8 fissa il suddetto compenso da un minimo di 0 ad un massimo di € 1,50 al giorno, a seconda del valore annuo maneggiato; il compenso verrà erogato mensilmente, sulla base dell'attività scelta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del provvedimento di nomina di agente contabile.

- **Indennità di reperibilità: € 2.750,93**

Tale indennità è prevista dall'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL 1° aprile 1999, richiamato dall'art. 13 della proposta di CCDI; il valore dell'indennità di reperibilità non è oggetto di contrattazione decentrata in quanto determinato dall'art. 23 del CCNL 14 settembre 2000, ed è corrisposto tipicamente al personale addetto ai servizi di stato civile.

- **Indennità per orario ordinario di lavoro festivo – notturno – notturno festivo e per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale : € 2.000**

Tali indennità sono previste dall'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL 1° aprile 1999, e dall'art. 24 del CCNL 14 settembre 2000; il valore dell'indennità non è oggetto di contrattazione decentrata in quanto determinato dai CCNL sopra richiamati.

- **Accantonamento per alte professionalità: € 3.473,10**

Si fa riferimento all'incremento del fondo previsto dall'art. 32, comma 7, del CCNL 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001, da destinarsi al finanziamento degli incarichi di alta professionalità. Secondo il parere Aran RAL097, nel caso in cui non vengono istituite le alte professionalità, le risorse in parola non possono essere utilizzate per altre finalità, ma devono essere calcolate ed accantonate in attesa delle disposizioni del prossimo rinnovo contrattuale.

• **Risorse ex art. 15, comma 1, lett. k): € 29.863**

Si fa riferimento agli incentivi per la progettazione interna, previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2009, e agli incentivi per il recupero dell'Ici, previsti rispettivamente in € 20.000 e € 9.863.

TOTALE impieghi/destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa: € 220.635,27

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

• **Indennità per particolari responsabilità: € 50.000**

La corresponsione dei compensi per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità affidate al personale di cat. B, C e D non titolare di posizione organizzativa, previsto dall'art. 17, comma 2, lett. f) e lett. i) del CCNL del 1° aprile 1999, avviene secondo la disciplina normativa più sopra riportata, a seguito del conferimento di specifico incarico al dipendente da parte del Responsabile di Settore.

• **Indennità di rischio: € 1.000**

Tale indennità è prevista dall'art. 37 del CCNL 14 settembre 2000 e dall'art. 7 del CCDI sopra riportato, che individua le mansioni del personale di cat. A e B che danno luogo all'applicazione dell'istituto. L'importo dell'indennità è fissato dal CCNL in € 30 mensili, e compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio.

• **Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate: € 2.500**

Il compenso è destinato a remunerare attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C. Le fattispecie di attività interessate e le misure dei singoli compensi sono stabilite in sede di contrattazione decentrata. La proposta di CCDI sopra riportata, all'art. 11, prevede che l'indennità, fissata in € 1 al giorno, debba essere erogata ai dipendenti chiamati a svolgere, in via ordinaria, un orario di lavoro caratterizzato da almeno tre periodi lavorativi (n° 6 timbrature). Il riconoscimento dell'indennità avverrà previo apposito e motivato atto organizzativo del Capo Settore, che individua i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui sopra e ne attesta l'effettivo svolgimento. I compensi verranno liquidati trimestralmente, sulla base delle presenze del periodo precedente.

• **Compensi premiali/performance: € 30.000**

La corresponsione di tale emolumento, che sostituisce i compensi per produttività, avverrà alle condizioni previste dall'art. 5 del CCDI sopra riportato, che fanno integralmente richiamo alle previsioni normative vigenti. Condizioni inderogabili per l'erogazione dei compensi premiali sono l'adozione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance, opportunamente validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione. La valutazione della performance organizzativa e di quella individuale avverrà secondo il sistema di valutazione adottato dall'Ente con delibera di G.M. n° 75 del 9 aprile 2013.

TOTALE impieghi/destinazioni specificatamente regolati dal Contratto integrativo: € 83.500

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Non pertinente: non ci sono destinazioni ancora da regolare

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- a. **TOTALE impieghi/destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa: € 220.635,27**
- b. **TOTALE impieghi/destinazioni specificatamente regolati dal Contratto integrativo: € 83.500**
- c. **TOTALE destinazioni ancora da regolare: € 0**

TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE: € 304.135,27

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non pertinente: non ci sono destinazioni ancora da regolare

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. Si attesta il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

TOTALE RISORSE STABILI: € 274.272,27

TOTALE UTILIZZI STABILI: € 141.521,34

- b. Per quanto riguarda la coerenza del contratto integrativo con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa (coerenza con il Titolo III del D. Lgs. 150/2009, i vincoli contrattuali e la giurisprudenza contabile), l'erogazione dei compensi premiali è disciplinata dall'art. 5 del CCDI sopra riportato, che fa integralmente richiamo alle previsioni normative vigenti. Condizioni inderogabili per l'erogazione dei compensi premiali sono l'adozione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance, opportunamente validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione. La valutazione della performance organizzativa e di quella individuale avverrà secondo il sistema di valutazione adottato dall'Ente con delibera di G.M. n° 75 del 9 aprile 2013.
- c. Non è prevista la realizzazione di progressioni economiche orizzontali a carico del fondo 2012

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Lo schema sotto riportato pone a confronto la quantificazione del fondo 2012 e quella del fondo 2013 (il complesso delle risorse del 2012 è calcolato senza l'applicazione della decurtazione di cui all'art 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001).

	2012	2013
UNICO IMPORTO ART. 31, COMMA 2, CCNL 22/01/2004	€ 229.467,24	229467,24
a cui si aggiungono:		
Art. 4, comma 2, CCNL 05/10/2001 (dal 01/01/2004)	€ 43.803,64	€ 43.803,64
Art. 32, comma 7, CCNL 22/01/2004	€ 3.473,10	€ 3.473,10
Dichiarazione congiunta n° 14	€ 5.327,95	€ 5.327,95
Art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006	€ 11.676,00	€ 11.676,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 293.747,93	€ 293.747,93
TOTALE RISORSE STABILI RICONDOTTE ALL'IMPORTO 2010	€ 277.624,82	€ 278.076,73
Riduzione ex art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 (2,24%)	-€ 10.359,14	- € 3.804,46
TOTALE RISORSE STABILI RIDOTTE	€ 267.265,68	€ 274.272,27

RISORSE VARIABILI		
Art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999	€ 0,00	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. m (risparmio straordinario)	€ 0,00	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k (incentivi progettazione)	€ 30.000,00	€ 20.000
Art. 15, comma 1, lett. k (recupero ICI)	€ 10.000,00	€ 10.000
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 40.000,00	€ 30.000
Totale risorse variabili al netto dell'art. 15, comma 1, lett. k) (solo progettazione)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale risorse variabili al netto dell'art. 15, comma 1, lett. k) ricondotte al corrispondente importo 2010	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Riduzione ex art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 (2,24% per il 2011 e 3,73% per il 2012))	-€ 373,00	- € 137,00
TOTALE RISORSE VARIABILI RIDOTTE	€ 39.627,00	€ 29.863,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 306.892,68	€ 304.135,27

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di impostazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti del fondo oggetto di certificazione. In particolare, a bilancio, all'intervento 01, è iscritto apposito capitolo "Fondo risorse decentrate", oltre ad un capitolo per ogni servizio per "Fondo progressioni economiche" e "Fondo indennità di comparto".

Inoltre, le risorse previste da specifiche disposizioni di legge per l'incentivazione del personale, quali incentivi ICI e incentivi per progettazione hanno autonoma collocazione sempre all'interno dell'intervento 01.

Si sottolinea come, peraltro, già in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'iscrizione del fondo risorse decentrate, come sopra quantificato, risulta compatibile con il rispetto dei limiti più generali alla spesa di personale, in particolare con il rispetto del limite previsto dal comma 557 della L. 296/2006 e con una incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 50%.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Gli utilizzi relativi all'anno 2012 sono stati quelli risultanti dal seguente prospetto:

UTILIZZI 2012	
Progressioni orizzontali in godimento	€ 100.189,74
Indennità di comparto	€ 32.759,21
Finanziamento nuovo sistema di classificazione	€ 3.048,24

Indennità di rischio, turno, reperibilità, ecc	€ 46.900,00
Indennità di disagio	€ 16.300,00
Particolari specifiche responsabilità	€ 44.000,00
Specifiche responsabilità	€ 950,00
Accantonamento alle professionalità	€ 3.473,10
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (Ici, Merloni, ecc)	€ 39.627,00
TOTALE	€ 287.247,29

Inoltre, l'importo di € 19.645,39 del fondo 2012 è stato utilizzato a recupero delle eccedenze accertate sui fondi 2007, 2008 e 2009, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001. Come risulta evidente, il limite complessivo del fondo è stato rispettato, così come è rispettato il limite degli impieghi stabili rispetto al totale delle risorse stabili.

Sezione III – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

In conclusione, la contrattazione decentrata integrativa 2013, stante la consistenza del fondo ordinario, è coperta da mezzi ordinari di bilancio e trova allocazione nel bilancio/Peg nell'intervento 01 "Personale", nel rispetto dei limiti di legge e di contratto.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
D.ssa Catia Di Costanzo



Il Responsabile del Settore II Contabilità e Finanza
D.ssa Anna Maria Melideo

